

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2010

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive flonicamid, tiosolfato di argento e tembotrione

[notificata con il numero C(2010) 1255]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/149/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel dicembre 2003 la Francia ha ricevuto una domanda della ISK Biosciences Europe SA riguardante l'inclusione della sostanza attiva flonicamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2004/686/CE della Commissione ⁽²⁾ ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel gennaio 2003 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda della Enhold B.V. riguardante l'inclusione della sostanza attiva tiosolfato di argento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/850/CE della Commissione ⁽³⁾ ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.
- (3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel novembre 2005 l'Austria ha ricevuto una domanda della Bayer CropScience AG riguardante l'inclusione della sostanza attiva tembotrione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/586/CE della Commissione ⁽⁴⁾ ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

- (4) La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari prescritta dalla direttiva.
- (5) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i rispettivi progetti di relazione di valutazione in data 3 giugno 2005 (flonicamid), 9 novembre 2005 (tiosolfato di argento) e 2 febbraio 2007 (tembotrione).
- (6) In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni, che gli Stati membri relatori devono esaminare presentando una loro valutazione. Per questo motivo, l'esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con la decisione 2008/353/CE della Commissione ⁽⁵⁾ (flonicamid) e con la decisione 2008/56/CE della Commissione ⁽⁶⁾ (tiosolfato di argento).
- (7) Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Il processo di valutazione e di decisione sull'eventuale inclusione delle sostanze flonicamid, tiosolfato di argento e tembotrione nell'allegato I della direttiva dovrà essere completato entro 24 mesi.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 313 del 12.10.2004, pag. 21.⁽³⁾ GU L 322 del 9.12.2003, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31.⁽⁵⁾ GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 45.⁽⁶⁾ GU L 14 del 17.1.2008, pag. 26.

- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti flonicamid, tiosolfato di argento e tembotrione fino al 31 maggio 2012

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2010.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 maggio 2012.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione